

IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SUGLI IMBALLAGGI

Dopo più di due anni di confronto e discussione a livello europeo è stato definitivamente pubblicato lo scorso 22 gennaio 2025 il testo del Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la Direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la Direttiva 94/62/CE.

Il testo che, essendo appunto Regolamento e non Direttiva, si applica direttamente a tutti gli Stati Membri, senza necessità di recepimento mettendo necessariamente a confronto i diversi modelli di responsabilità estesa del produttore in materia di imballaggi dei Paesi dell'Unione.

Il recente Regolamento richiamato con l'acronimo PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) mira in termini generali a ridurre i rifiuti derivanti dagli imballaggi imponendo, tra l'altro, obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando o vietando l'uso di alcuni tipi di imballaggi monouso, riducendo gli imballaggi superflui, aumentando l'uso di materiali riciclati e limitando l'uso di sostanze pericolose come i PFAS. Le recenti norme europee riguardano tutte le fasi del ciclo di vita. Dalla progettazione ecosostenibile alla etichettatura, commercializzazione e gestione a fine vita, secondo la nuova ottica sistemica che sta caratterizzando la pubblicazione dei più recenti Regolamenti Europei in ottica di Economia circolare.

OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

I tre obiettivi principali del Regolamento si possono riassumere come segue.

Prevenzione. Prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ridurre la quantità, imporre restrizioni sugli imballaggi inutili, promuovere soluzioni di imballaggi riutilizzabili e riciclabili.

Riduzione. Ridurre il fabbisogno di risorse naturali primarie e creare un mercato ben funzionante di materie prime secondarie, aumentando l'uso della plastica riciclata negli imballaggi attraverso obiettivi vincolanti.

Riciclaggio. Promuovere il riciclaggio di alta qualità, rendendo tutti gli imballaggi presenti nel mercato dell'UE riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030.

Fatta eccezione per le disposizioni che prevedono periodi di transizione diversi, il Regolamento è entrato in vigore 20 giorni dalla sua pubblicazione ed è operativo 18 mesi dopo la data di entrata in vigore. Applicabile da agosto 2026, punta a rivoluzionare la gestione dei rifiuti e ad accelerare la transizione verso un'economia circolare in tutta l'Unione europea.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL REGOLAMENTO

Si segnalano le nuove definizioni (ben 71 come riportate all'articolo 3 del nuovo Regolamento), tra cui anche quella di imballaggio che differisce da quella direttiva previgente.

Imballaggio. Articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato a essere utilizzato da un operatore economico per contenere e proteggere prodotti e consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale e che può essere differenziato per formato di imballaggio in base alla funzione cui è adibito, al materiale di cui è composto e alla sua progettazione.

Tra le nuove definizioni che meritano una citazione anche in ragione delle nuove esigenze del mercato possiamo inoltre citare quelle relative a:

Imballaggio da asporto: imballaggio di servizio riempito presso punti di vendita assistiti con bevande o alimenti pronti, che vengono imballati per il trasporto e il consumo immediato in un altro luogo senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione e che sono generalmente consumati dall'imballaggio;

Imballaggio composito: l'imballaggio composito è definito come l'unità di imballaggio costituita da due o più materiali diversi, che fanno parte del peso del materiale di imballaggio principale, che non sono separabili manualmente e che costituiscono quindi un'unità individuale integrale, a meno che un determinato materiale non costituisca una parte insignificante dell'unità di imballaggio e in nessun caso più del 5% della massa totale dell'unità di imballaggio. Sono escluse etichette, vernici, pitture, inchiostri e laccature.

La definizione di "plastica" richiama essenzialmente quella contenuta nella direttiva 2019/904/UE sulla plastica monouso confermando l'esclusione solo per quei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente. Il provvedimento detta anche una serie di definizioni relative alla gestione degli imballaggi come rifiuti.

Il Regolamento ridefinisce inoltre meglio i ruoli e le responsabilità lungo la catena di approvvigionamento e immissione in commercio degli imballaggi, ampliando molto il concetto di "produttore" di imballaggi. Tale definizione può infatti essere applicabili ai seguenti soggetti:

- ✓ Fabbrikante di imballaggi
- ✓ Importatore di imballaggi
- ✓ Distributore di imballaggi

In termini di responsabilità queste cambiano anche in funzione del ruolo di delegati siano essi mandatarî o rappresentante designato EPR (Extended Producer Responsibility). Il nuovo schema introduce infatti anche un nuovo obbligo di iscrizione ad un Registro EPR Europeo dei produttori che potranno adempiere alternativamente con un sistema autonomo o con un Sistema Collettivo (come storicamente è stato il sistema CONAI).

REQUISITI DI SOSTENIBILITA'

Sostanze preoccupanti negli imballaggi

Restrizione metalli pesanti. Stabilita una restrizione dei principali metalli pesanti piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente con definizione di un limite di concentrazione massimo pari a 100 mg/kg.

PFAS e MOCA. 18 mesi dopo l'entrata in vigore del Regolamento gli imballaggi a contatto con alimenti non possono contenere una percentuale di PFAS superiore a determinati limiti. Inoltre la Commissione è chiamata a valutare l'eventuale necessità di emendare questo aspetto entro 4 anni dalla prima pubblicazione.

Relazione della Commissione su SVHC. La Commissione entro il 2026, in collaborazione con L'Agenzia Europea sulle Sostanze Chimiche (ECHA), deve elaborare una relazione sulla presenza eventuale di sostanze estremamente preoccupanti negli imballaggi per determinare l'impatto su riuso, riciclo e sicurezza.

Relazione degli Stati Membri. Gli Stati Membri dovevano trasmettere alla Commissione e all'ECHA una relazione entro il 31 dicembre 2025 laddove intravedano che una sostanza preoccupante possa incidere su uno degli aspetti riportati nei precedenti punti. Inoltre, possono richiedere alla Commissione che determinate sostanze siano proibite, fornendo l'evidenza della motivazione per cui tale richiesta debba essere esaminata.

Riciclabilità degli imballaggi

Tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'UE dovranno essere riciclabili. In prima battuta l'imballaggio dovrà essere progettato per il riciclaggio dei materiali in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie.

In un secondo tempo, tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere riciclabili nel senso che quando diventano rifiuto possono essere oggetto di raccolta differenziata e smistati in flussi di rifiuti specifici senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti e riciclati su scala.

Si attendono, tuttavia, diversi atti delegati da parte della Commissione UE che dovranno stabilire:

- entro il 1° gennaio 2028 criteri di progettazione per il riciclaggio e classi di prestazione di riciclabilità;
- entro il 1° gennaio 2030 metodologia per la valutazione del riciclabile su scala per categorie di imballaggio.

Contenuto di materiale riciclato negli imballaggi

Entro il 1° gennaio 2030 (o tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato, se posteriore) tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato devono rispettare determinate percentuali minime di contenuto di materiale riciclato da rifiuti di plastica post-consumo.

Entro il 1° gennaio 2040 tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato dovranno invece contenere determinate altre percentuali minime di materiale riciclato.

Compostabilità degli imballaggi

Entro 36 mesi dall'entrata in vigore (12 febbraio 2028) sono riciclabili o compostabili con le norme di compostaggio industriale o domestico (se richiesto dallo Stato Membro) le seguenti tipologie di imballaggio:

- bustine permeabili;
- unità monodose morbide di tè, caffè, o altre bevande calde;
- etichette adesive applicate su verdura e frutta, tè, caffè o altre bevande.

Contenuto riciclato, sicurezza e minimizzazione

Gli obiettivi di prevenzione richiedono agli Stati membri di ridurre il volume pro capite di rifiuti di imballaggio generati del 5% entro il 2030, del 10% entro il 2035 e del 15 per cento entro il 2045.

La nota del Consiglio europeo sintetizza così i contenuti del provvedimento:

- il Regolamento fissa un obiettivo minimo di contenuto riciclato per il 2030 e poi per il 2040 (fino ad arrivare al 65% per le bottiglie di plastica monouso entro il 2040);
- si obbligano i produttori a ridurre al minimo il peso e il volume degli imballaggi, evitando quelli non necessari;
- bisogna ridurre al minimo le sostanze preoccupanti, inclusa l'immissione sul mercato di imballaggi a contatto con gli alimenti contenenti sostanze per- e polifluorurate alchiliche (PFAS), se superano determinate soglie;
- i requisiti di etichettatura, marcatura e informazione (ad esempio sulla composizione dei materiali o sul contenuto riciclato) dovrebbero facilitare la selezione e le scelte dei consumatori.

Focus sugli imballaggi in plastica monouso

Le nuove norme introducono restrizioni sugli imballaggi in plastica monouso per:

- frutta e verdura preconfezionate di peso inferiore a 1,5 kg;
- alimenti e bevande riempiti e consumati all'interno di hotel, bar e ristoranti;
- porzioni individuali di condimenti, salse, panna e zucchero in alberghi, bar e ristoranti;
- piccoli prodotti monouso per la cura della persona e cosmetici utilizzati nel settore alberghiero (ad esempio flaconi di shampoo o lozione per il corpo);
- sacchetti di plastica molto leggeri (ad esempio quelli offerti nei supermercati per la spesa sfusa).

RIUTILIZZO

Obiettivi di riutilizzo e obblighi di ricarica

Il regolamento fissa nuovi obiettivi vincolanti di riutilizzo per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040. Gli obiettivi variano a seconda del tipo di imballaggio utilizzato dagli operatori (ad esempio, obiettivi vincolanti del 40% per gli imballaggi per il trasporto e la vendita e del 10% per gli imballaggi raggruppati).

Secondo le nuove norme, le attività di asporto dovranno offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande calde o fredde o con cibo pronto, senza costi aggiuntivi.

Il Regolamento stabilisce inoltre possibili deroghe fondamentalmente di due tipologie:

- condizioni particolari di esenzione per specifici operatori economici;
- altre deroghe per gli Stati Membri al raggiungimento di determinati obiettivi.

L'obiettivo associato a questa nuova prescrizione è quello di immettere sul mercato imballaggi riutilizzabili per generare meno rifiuti di imballaggio e di conseguenza produrre un minor impatto ambientale.

Il concetto di imballaggio riutilizzabile non è collegato solo alla progettazione degli imballaggi, che dovrebbe consentire il più alto numero possibile di rotazioni e mantenere i requisiti di sicurezza qualità e igiene quando sono svuotati, scaricati, riempiti o ricaricati, ma anche alla creazione di sistemi di riutilizzo che rispettino alcune prescrizioni minime dettate dal Regolamento.

La definizione di imballaggio riutilizzabile prevede che questo:

- a) sia concepito, progettato e immesso sul mercato con l'obiettivo di essere riutilizzato più volte;
- b) sia concepito e progettato per effettuare il maggior numero possibile di rotazioni in condizioni d'uso normalmente prevedibili;
- c) soddisfi i requisiti in materia di salute dei consumatori, sicurezza e igiene;
- d) possa essere svuotato o scaricato senza subire danni che ne impedirebbero l'ulteriore funzionamento e il riutilizzo;
- e) possa essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di igiene applicabili, comprese quelle di sicurezza alimentare;
- f) possa essere ricondizionato conformemente all'allegato VI, parte B, mantenendo la capacità di svolgere la funzione prevista;
- g) consenta l'apposizione dell'etichettatura, nonché la fornitura di informazioni sulle proprietà del prodotto e sull'imballaggio stesso, comprese pertinenti istruzioni e informazioni per garantire la sicurezza, l'uso adeguato, la tracciabilità e la durata di conservazione del prodotto;
- h) possa essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato senza rischi per la salute e la sicurezza dei responsabili di dette operazioni;
- i) quando sia smaltito come rifiuto soddisfi le prescrizioni specifiche per gli imballaggi riciclabili.

PREVENZIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

Nell'ottica della prevenzione della produzione dei rifiuti da imballaggio il Regolamento si sviluppa su 3 ambiti fondamentali sintetizzati come segue.

Minimizzazione degli imballaggi: ai fini della riduzione al minimo degli imballaggi, entro il 1 gennaio 2030 il fabbricante o l'importatore provvede affinché l'imballaggio immesso sul mercato sia progettato in modo che il suo peso e il suo volume siano ridotti al minimo necessario per garantirne la funzionalità tenendo conto della forma e del materiale di cui è costituito.

Limitazione degli imballaggi eccessivi: il fabbricante o l'importatore provvede affinché non siano immessi sul mercato gli imballaggi che non soddisfano i criteri di prestazione definiti nel regolamento e quelli con caratteristiche intese unicamente ad aumentare il volume percepito del prodotto, comprese doppie pareti, falsi fondi e strati non necessari.

Restrizione di alcune specifiche tipologie di imballaggi: dal 1° gennaio 2030 gli operatori economici non possono immettere sul mercato gli imballaggi di cui all'Allegato V.

GESTIONE RIFIUTI DA IMBALLAGGIO

Registro dei produttori: come previsto dai sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR), il nuovo regolamento introduce un obbligo per le aziende produttrici di imballaggio, o loro rappresentante, di iscrizione al Registro Nazionale che dovrebbe essere istituito e gestito dalle Camere di Commercio. Analogamente a quanto sta già avvenendo in Italia per altri registri EPR, si dovranno comunicare i dati di immissione in commercio entro il 1 marzo di ogni anno. Tale adempimento potrà essere assolto in parte anche dai Consorzi o Sistemi Collettivi di rappresentanza.

Copertura costi: i costi legati sia all'etichettatura dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata sia alle indagini merceologiche e chiaramente alla raccolta dei rifiuti saranno a carico dei produttori. Novità in parte già vigente oggi in Italia è che "l'eco-contributo" sarà modulato sulla base della progettazione per la riciclabilità dell'imballaggio immesso in commercio.

Sistema di deposito (Drs): il Regolamento prevede l'introduzione di sistemi di deposito cauzionale per alcune tipologie di imballaggio (bottiglie per bevande di plastica monouso fino a 3 lt e contenitori per bevande in alluminio monouso per bevande fino a 3 lt) a partire dal 01 gennaio 2029.

Obiettivi di riciclaggio: Lo Stato Membro ha specifici obiettivi di riciclaggio al 2025 e al 2030 differenziati per rifiuti indifferenziati di imballaggio e per singolo materiale.

Il CONAI ha istituito all'interno del Gruppo Prevenzione, di cui fanno parte anche le Associazioni datoriali maggiormente rappresentative, uno specifico gruppo di lavoro di tecnici che hanno elaborato una specifica guida sintetica con esempi pratici per comprendere quali siano i nuovi obblighi per i produttori di imballaggio.

TABELLE

1. Riciclabilità degli imballaggi

Grado di riciclabilità	Percentuale	Criterio dal 2030	Criterio dal 2035	Applicabilità
A	$\geq 95\%$	Progettazione per il riciclo	Riciclabile su scala	-
B	$\geq 80\%$	Progettazione per il riciclo	Riciclabile su scala	-
C	$\geq 70\%$	Progettazione per il riciclo	Riciclabile su scala	Proibito da gennaio 2038
<D	$< 70\%$	Progettazione per il riciclo	Riciclabile su scala	Proibito da gennaio 2030

2. Restrizioni per determinati tipi di imballaggio

Tipologia di imballaggio	Dettagli e eccezioni	Esempi non esaustivi
Imballaggi multipli di plastica monouso (grouped packaging)	Sono esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione durante la distribuzione. Sono inclusi quelli che incoraggiano i clienti a comprare maggiori quantità di prodotto.	Film estensibili, film di plastica termoretraibili
Imballaggi in plastica monouso per frutta e verdura fresca non lavorata (per meno di 1.5kg)	Lo Stato Membro può fare una eccezione se viene dimostrato che servono per evitare perdite di acqua, ossidazioni, pericoli microbiologici ecc.	Reti, sacchetti, vassoi, contenitori
Imballaggi in plastica monouso (HORECA)	Utilizzati sul posto. Esenzione per stabilimenti HORECA che non hanno accesso ad acqua potabile.	Vassoi, piatti e bicchieri monouso, sacchetti, scatole
Imballaggi in plastica monouso per porzioni individuali di condimenti, salse, zucchero, latte/crema (HORECA)	Eccezione se: a) Tale imballaggio è fornito insieme al cibo già preparato da asporto, destinato al consumo immediato senza ulteriori preparazioni. b) Tale imballaggio è richiesto per garantire sicurezza ed igiene in strutture dove c'è una necessità medica per cure individualizzate, come ospedali, cliniche, case di riposo.	Bustine, vaschette, vassoi, scatole
Imballaggi di plastica monouso utilizzati nel settore alberghiero	/	Flaconi di shampoo, flaconi per lozioni per mani e corpo, piccoli sacchetti per saponette
Sacchetti per la spesa in plastica molto leggeri	Eccetto per i sacchetti per la spesa in plastica molto leggeri necessari per motivi igienici o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi quando ciò aiuta a prevenire lo spreco alimentare.	Borse molto sottili fornite per generi alimentari sfusi